



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio  
Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo

*settore.tributi@regione.piemonte.it*

Prot. n. (\*) /A1103A

**CLASSIFICAZIONE 4.70.10 ALTRI**

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoquiActa

Torino, (\*)

**AGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI**

**ALLA SORIS S.P.A.**

**AGLI URP REGIONALI**

**AL CSI-PIEMONTE – FISCALITÀ REGIONALE**

**L O R O   S E D I**

## CIRCOLARE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali.

Con deliberazione 23 marzo 2020, n. 1-1153, pari oggetto, la Giunta regionale, a integrazione e supporto delle misure eccezionali già adottate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dalle competenti autorità al fine di contenere il contagio, con conseguente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità, ha emanato le seguenti disposizioni, che vanno correlate con quelle già incluse nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18:

1) ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura i contribuenti che provvedano, purché entro il termine del 30 giugno 2020, al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche il cui pagamento, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

2) ammettere i contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione concesso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del capo I della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, al pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio posticipato al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all'ultima scadenza prevista dal piano;

3) dare attuazione alle disposizioni di cui alle norme citate in premessa, di cui al decreto legge 18/2020, disponendo la sospensione fino al 31 maggio 2020 delle attività aventi rilevanza esterna di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dei tributi regionali, nonché la sospensione dei termini di versamento derivanti da ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A. sulla base dei carichi ad essa affidati, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Poiché da più parti sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all'esatta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, e al fine di scongiurare interpretazioni non conformi allo spirito e alla lettera delle norme in argomento, si ritiene opportuno offrire con la presente, e con altre che potranno eventualmente seguire, i chiarimenti richiesti.

**1. PAGAMENTI TARDIVI.** - Chiunque si trovi nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle tasse automobilistiche dovute nei mesi di marzo, aprile e maggio (ci si riferisce qui alle tasse automobilistiche aventi scadenza febbra-

io, marzo e aprile, il cui pagamento è dovuto, rispettivamente, entro il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio) può pagare in ritardo, purché entro il 30 giugno, senza subire l'applicazione delle maggiorazioni, per sanzioni ancorché in misura ridotta, per interessi e per qualsiasi altro eventuale onere aggiuntivo, previste dalla legge per i casi di versamento tardivo. Ciò **non impedisce a chi lo desidera o ne sia in grado di pagare entro il termine ordinario** o comunque prima del termine del 30 giugno; chi paga entro il termine ordinario, o comunque prima del 30 giugno, non ha facoltà di recedere perché in nessun caso potrà essere rimborsato. Dalla formulazione del dispositivo risulta chiaro che la facoltà di pagare in ritardo senza che ciò comporti l'applicazione di sanzioni e interessi **non sposta il termine e non ha effetti giuridici diversi da quelli espressamente indicati**, né in termini di identificazione del soggetto passivo (quello che è tenuto a pagare) né sulla cessazione dell'obbligo in caso di rottamazione né su nessuno degli altri aspetti che incidono sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. Per fare alcuni esempi, poniamo il caso di un veicolo con scadenza marzo, ultimo giorno utile per il pagamento 30 aprile, che il 15 maggio viene venduto da Tizio a Caio: il pagamento non deve necessariamente essere eseguito entro il 30 aprile, ma potrà essere eseguito anche più tardi, purché entro il 30 giugno, e tenuto al pagamento sarà comunque Tizio e non Caio, perché **tenuto al pagamento rimane chi risulta proprietario alla scadenza ordinaria**, che rimane appunto quella del 30 aprile. Ponendo invece il caso di un veicolo con la stessa scadenza (marzo, ultimo giorno utile per il pagamento 30 aprile) che venga rottamato – sempre che le restrizioni imposte dall'emergenza in atto lo consentano – il 28 giugno: anche in questo caso la tassa potrà essere pagata entro il 30 giugno anziché entro il 30 aprile, ma **deve essere pagata**, per intero in quanto non frazionabile, salvo il diritto alla restituzione della quota riferita al periodo di mancato godimento così come previsto dalla legge. Se lo stesso veicolo, viceversa, non viene rottamato ma esportato, la tassa **deve essere pagata per intero** e non si ha diritto ad alcuna restituzione perché la restituzione è prevista soltanto per i casi di furto e rottamazione.

**2. RATEIZZAZIONI (ACCERTAMENTI).** - Chiunque, avendo in corso un piano di rateizzazione, si trovi nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio può posticipare il pagamento di quelle rate – o anche di una sola di esse – al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all'ultima scadenza prevista dal piano. In altre parole, le rate in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio possono essere spostate sui tre mesi successivi all'ultima rata, "in coda" al piano. Ponendo, a titolo di esempio, un piano in dieci rate, la prima scaduta il 28 gennaio 2020, l'ultima in scadenza il 28 ottobre 2020, le tre rate in scadenza a marzo, aprile e maggio possono essere pagate, rispettivamente, entro il 28 novembre e il 28 dicembre 2020 e il 28 gennaio 2021. Anche in questo caso ciò **non impedisce a chi lo desidera o ne sia in grado di pagare entro i termini ordinari**, e per chi paga entro i termini ordinari valgono le stesse regole già ricordate al punto 1.

**3. ATTIVITÀ DEL SETTORE POLITICHE FISCALI** - Tutte le attività del settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo finalizzate alla liquidazione, al controllo, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso dei tributi regionali sono sospese fino a tutto il 31 maggio 2020. La sospensione, come la stessa deliberazione puntualizza, si riferisce alle attività di rilevanza esterna e non comporta la totale inattività del settore, il quale proseguirà, pur nei limiti determinati dalle restrizioni imposte dall'emergenza, nelle proprie normali attività istruttorie, ma fino a tutto il 31 maggio 2020 si asterrà dal notificare atti impositivi e giudiziari di qualsiasi specie, fermo restando peraltro che, secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, del citato decreto legge 18/2020, **in detto periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione e decadenza**, tanto per gli adempimenti a carico dei contribuenti quanto per quelli a carico dell'amministrazione. Potranno tuttavia senza alcuna limitazione essere recapitati gli avvisi di scadenza e gli esiti delle domande di annullamento (osservazioni), rettifica, esenzione e restituzione e tutti gli altri atti che non abbiano natura direttamente impositiva, con la sola avvertenza che gli eventuali dinieghi non pregiudicano gli effetti derivanti dalla sospensione delle attività di riscossione.

**4. ATTIVITÀ DELLA SORIS S.P.A.: INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.** - La deliberazione recepisce espressamente, soltanto per completezza e per maggior chiarezza in quanto ciò non sarebbe necessario, le disposizioni di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legge 18/2020, circa la sospensione dei versamenti derivanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse dalla Soris S.p.A., la quale fino al 31 maggio 2020 dovrà astenersi dal notificare qualsiasi atto relativo al procedimento di riscossione coattiva. A tale proposito è opportuno chiarire che, pure in assenza di una specifica disposizio-

ne, ponendo in relazione il già citato articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18/2020, il punto 2 del dispositivo della deliberazione e l'articolo 8 del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale, approvato con determinazione dirigenziale 13 aprile 2017, n. 108, le stesse regole ricordate al punto 2 valgono per i piani di rateizzazione accordati dalla concessionaria, **compresa la facoltà, per chi lo desidera o ne sia in grado, di pagare entro i termini ordinari**. Anche in relazione alle ingiunzioni di pagamento durante il periodo di sospensione potranno senza alcuna limitazione essere recapitati gli esiti delle domande di annullamento (DTE) e tutti gli altri atti non aventi natura direttamente impositiva.

**5. DOMANDE SOGGETTE A TERMINE DI PRESENTAZIONE.** - Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge più volte citato tutte le domande di annullamento o discarico (osservazioni e DTE), rettifica, esenzione e restituzione, il cui termine di presentazione scade nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere validamente presentate entro il nuovo termine del 30 giugno 2020.

**6. CAMPO DI APPLICAZIONE.** - Mentre le disposizioni sui pagamenti tardivi (punto 1) riguardano soltanto la tassa automobilistica (non si è ritenuto al momento di provvedere in relazione ad altri tributi che, come le tasse sulle concessioni regionali la cui scadenza è fissata per legge al 31 gennaio, a questo punto dell'anno devono già essere pagate, o che non sono legate ad attività soggette a restrizioni, mentre per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si è ritenuto che la competenza spetti alla legge dello Stato e per questo è in corso di esame un emendamento alla legge di conversione del decreto legge 18/2020), tutte le altre disposizioni, ivi comprese quelle che coinvolgono l'attività della concessionaria Soris S.p.A., riguardano tutti i tributi regionali, senza eccezione alcuna, e, per quanto applicabili e compatibilmente con le regole che le disciplinano, anche le entrate non tributarie.

**7. ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PARTICOLARI CATEGORIE.** - Si conferma che le disposizioni di cui al punto 3 si applicano, per estensione, anche ai rivenditori che devono collocare i veicoli acquistati per la rivendita in sospensione dall'obbligo di pagamento: per i veicoli con scadenza febbraio, marzo e aprile le relative operazioni, compreso il pagamento del diritto fisso, possono essere eseguite entro il 30 giugno 2020.

IL DIRIGENTE  
Fabrizio Zanella

IL DIRETTORE  
Giovanni Lepri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

AB/ab